

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Genova 30 settembre 2013

Ai Signori Clienti

Circolare n. 17/2013

OGGETTO: Aliquota I.V.A. al 22% dal 1° Ottobre 2013

Da domani, **1° ottobre 2013**, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal **21% al 22%**, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell'art. 11 del DL n. 76/2013).

Da domani gli operatori economici dovranno, pertanto, **aggiornare le procedure** operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote **ridotte del 4% e del 10%**).

Considerato il poco tempo a disposizione, è opportuno ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del **momento di effettuazione** di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

Tale disposizione, infatti, regola l'esigibilità dell'IVA, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.

Per le **cessioni di beni immobili**, l'aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali **acconti incassati** fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l'imposta è dovuta nella misura del 21%.

Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle **cessioni di beni mobili**, per le quali l'aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per **acconti incassati** o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l'IVA al 21%.

Non sorgono particolari problemi per l'emissione di **fatture differite**, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di **settembre 2013**, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa **entro il 15 ottobre**, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell'aliquota del 21%.



Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, di regola il momento di effettuazione è ancorato al **pagamento del corrispettivo**, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all'aliquota del 22%.

Lo stesso dicasi per eventuali **parcelle "proforma"** emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno "correggere" l'importo dell'IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.

Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i **servizi generici**, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il *reverse charge* (integrazione o autofattura) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l'aliquota IVA **vigente al momento** di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell'imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all'atto del **ricevimento della fattura**, o altro documento attestante l'operazione, emesso del prestatore non residente.

A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all'emissione di **note di variazione** in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la **medesima aliquota** vigente alla data di effettuazione dell'operazione originaria.

L'art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all'emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica **dell'operazione principale** effettuata in precedenza.

Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un'operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è "schiavo" del trattamento fiscale cui è stata assoggettata **l'operazione originaria**. Pertanto, se all'operazione originaria è stata applicata l'aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell'entrata in vigore dell'aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso **successivamente** al 1° ottobre 2013.

Distinti saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona